

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1239/98 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾, il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile, tenendo conto tra l'altro delle implicazioni delle attività di pesca per l'ecosistema marino; che a tale scopo il Consiglio può adottare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità di utilizzazione;

(2) considerando che è necessario stabilire i principi e alcune modalità a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca dei pescherecci battenti la propria bandiera o di quelli soggetti alla propria giurisdizione;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 ⁽⁵⁾ disciplina le attività di pesca praticate con reti da posta derivanti;

(4) considerando che le attività di pesca praticate con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca, da quando questi attrezzi sono stati impiegati nella Comunità; che

l'espansione incontrollata di queste attività potrebbe costituire un grave rischio di incremento eccessivo dello sforzo di pesca esercitato sulle specie bersaglio;

(5) considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo cui tutte le misure comunitarie devono tener conto delle esigenze di tutela dell'ambiente, in uno spirito di precauzione;

(6) considerando che, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità di contribuire cioè alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare, occorre che sia rigorosamente disciplinato qualsiasi sviluppo della pesca con reti da posta derivanti da parte delle navi comunitarie;

(7) considerando che occorrono restrizioni per quanto riguarda la lunghezza delle reti da posta derivanti;

(8) considerando che le attività di pesca con reti da posta derivanti praticate per catturare tonno, pesce spada e talune altre specie presentano un difetto di selettività, sicché comportano catture accessorie e rischi per le popolazioni di specie diverse da quelle bersaglio;

(9) considerando che a causa dei rischi di espansione incontrollata negli sforzi di pesca e della mancanza di sufficiente selettività delle reti da posta derivanti dovrebbe essere proibito l'uso di questi attrezzi nella pesca del tonno, del pesce spada e di talune altre specie; che la transizione dovrebbe essere rapida per prevenire i rischi ecologici;

(10) considerando che le navi comunitarie che hanno praticato la pesca delle specie in questione con reti da posta derivanti sono soggette a condizionamenti economici, per cui è necessario un periodo provvisorio; che la proroga delle attività di pesca di queste navi con reti da posta derivanti dovrebbe essere autorizzata fino al 31 dicembre 2001;

(11) considerando che il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU C 118 del 29. 4. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 305 del 31. 10. 1994, pag. 83.

⁽³⁾ GU C 393 del 31. 12. 1994, pag. 175.

⁽⁴⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.

- (12) considerando che un eventuale proseguimento delle attività di pesca con reti da posta derivanti dovrebbe aver luogo soltanto in condizioni che siano controllabili ed effettivamente controllate;
- (13) considerando che il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri⁽¹⁾, non comprende tutte le zone di pesca in cui vengono utilizzate reti da posta derivanti e che le disposizioni generali del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, relative ai giornali di bordo e alle dichiarazioni di sbarco non si applicheranno al Mediterraneo fino al 1° gennaio 1999;
- (14) considerando pertanto che il controllo della pesca con reti da posta derivanti implica particolari difficoltà, e che si dovrebbero stabilire disposizioni specifiche per questo tipo di attività;
- (15) considerando che le conseguenze delle attività di pesca praticate con reti da posta derivanti devono essere oggetto di costante valutazione e che a tal fine si devono raccogliere i dati pertinenti;
- (16) considerando che i dati dei giornali di bordo vanno raffrontati con i quantitativi sbarcati, i quali devono poter essere effettivamente controllati;
- (17) considerando che gli Stati membri devono fornire alla Commissione alcune informazioni necessarie per la supervisione a livello comunitario dei controlli eseguiti dagli Stati membri;
- (18) considerando che l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere sanzionata dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 894/97 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

È vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionale sia superiore a 2,5 chilometri.

⁽¹⁾ GU L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2945/95 della Commissione (GU L 308 del 21. 12. 1995, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1).

Articolo 11 bis

- Dal 1° gennaio 2002 è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII.
- Dal 1° gennaio 2002 è vietato lo sbarco delle specie elencate nell'allegato VIII pescate con reti da posta derivanti.
- Fino al 31 dicembre 2001, una nave può tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver ottenuto un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Nel 1998, il numero massimo di navi che possono essere autorizzate da uno Stato membro a tenere a bordo, o a usare per la pesca, una o più reti da posta derivanti non può superare il 60 % delle navi da pesca che hanno usato una o più reti da posta derivanti nel corso del periodo 1995-1997.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna specie bersaglio, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate ad effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti di cui al paragrafo 3; per il 1998 le informazioni sono comunicate non oltre il 31 luglio 1998.

Articolo 11 ter

- Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura delle specie che figurano nell'allegato VIII deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - durante l'attività di pesca la rete deve essere mantenuta sotto osservazione visuale costante;
 - all'estremità di ogni pezza devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento l'ubicazione. Le boe devono essere contrassegnate in modo permanente con la (le) lettera(e) e il numero di immatricolazione della nave a cui appartengono.
- Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 tiene un giornale di bordo ed è tenuto a registrare quotidianamente i seguenti dati:
 - lunghezza addizionale delle reti che si trovano a bordo;
 - lunghezza addizionale delle reti utilizzate in ciascuna operazione di pesca;
 - quantitativi di ogni specie catturati nel corso di ciascuna operazione di pesca, comprese le catture accessorie e i rigetti in mare, con particolare riguardo a cetacei, rettili e uccelli marini;
 - quantitativi di ogni specie conservati a bordo;
 - data e luogo delle catture.

3. Il comandante di cui al paragrafo 2 trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo lo sbarco una dichiarazione che indica almeno i quantitativi sbarcati per ogni specie, le date e le zone di cattura.

4. Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 e che intende effettuare uno sbarco in un luogo situato in uno Stato membro, deve notificare alle autorità competenti di detto Stato membro, almeno due ore prima del suo arrivo in porto, il luogo di sbarco e l'ora prevista per l'arrivo.

5. Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 deve recare a bordo l'autorizzazione preventiva di pesca rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 11 e 11 bis e al presente articolo, le autorità competenti adottano le misure appropriate nei

confronti delle navi in questione, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 11 quater

1. Ad eccezione delle acque contemplate dal regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Øresund (*) e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, gli articoli 11, 11 bis e 11 ter si applicano a tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e, al di fuori di queste acque, a tutti i pescherecci comunitari.

(*) GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.»

2) Il testo allegato è inserito come allegato VIII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

- Tonno bianco: *Thunnus alalunga*
 - Tonno rosso: *Thunnus thynnus*
 - Tonno obeso: *Thunnus obesus*
 - Tonnetto striato: *Katsuwonus pelamis*
 - Palamita: *Sarda sarda*
 - Tonno pinna gialla: *Thunnus albacares*
 - Tonno pinna nera: *Thunnus atlanticus*
 - Tonnetti: *Euthynnus spp.*
 - Tonno del Sud: *Thunnus maccoyii*
 - Tombarelli: *Auxis spp.*
 - Pesce castagna: *Brama rayi*
 - Aguglie imperiali: *Tetrapturus spp.*; *Makaira spp.*
 - Pesci vela: *Istiophorus spp.*
 - Pesce spada: *Xipbias gladius*
 - Costardelle: *Scomberesox spp.*; *Cololabis spp.*
 - Corifene: *Coryphæna spp.*
 - Squali: *Hexanchus griseus*; *Cetorbinus maximus*; *Alopiidae*; *Carcharbinidae*; *Sphymidae*; *Isuridae*; *Lamnidae*
 - Cefalopodi: tutte le specie»
-